

Prescrizioni particolari per spettacoli con impiego di pezzi pirotecnici (categoria T2)

Basi legali

- Legge federale sugli esplosivi (RS 941.41; LEspl) del 25 marzo 1977;
- Ordinanza sugli esplosivi (RS 941.411; OEspl) del 27 novembre 2000;
- Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi (RL 572.100; LCLEspl) del 10 novembre 2010;
- Regolamento della legge di applicazione della legge federale sugli esplosivi (RL 572.110; RCLEspl) del 14 dicembre 2010.

1. Condizioni generali

L'artificiere responsabile dello spettacolo pirotecnico adotta tutte le misure di sicurezza necessarie allo svolgimento impeccabile della manifestazione, con particolare attenzione alle condizioni atmosferiche e alle distanze di sicurezza, in modo da escludere ogni pericolo per persone o beni.

2. Trasporti e stoccaggio

I pezzi pirotecnici devono essere trasportati conformemente alle prescrizioni ADR/SDR e depositati secondo le prescrizioni dell'OEspl e della direttiva antincendio sostanze pericolose (26-15).

3. Preparazione e carica dei pezzi pirotecnici

Per la carica deve essere stabilita una zona di sicurezza. L'accesso deve essere consentito esclusivamente agli addetti ai lavori e i pezzi pirotecnici devono essere costantemente sorvegliati sino al loro utilizzo.

4. Distanze di sicurezza

Le distanze di sicurezza dal pubblico sono date dal produttore, rispettivamente dalle regole della tecnica in materia di pirotecnici (sicurezza, corso FWB).

In presenza di vento le distanze di sicurezza devono essere aumentate secondo le regole della tecnica. Se per motivi di spazio non è possibile rispettare le distanze di sicurezza, si deve rinunciare allo spettacolo. A partire da una velocità di **11 m/s** per motivi di sicurezza non è consentito effettuare lo spettacolo pirotecnico.

5. Piano di tiro

Il piano di tiro deve sempre essere tenuto a disposizione dell'autorità per eventuali controlli.